

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

COPIA

Avv. Giuseppina Rizza

Via Unione Sovietica, 4 - 96100 Siracusa
Telefax 0931 1882881 - Cell. 347 9337377

OGGI 04 NOV 2016



3087/16
TRIBUNALE CIVILE DI SIRACUSA

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

SEZIONE LAVORO

Ricorso in materia di pubblico impiego

Per IMPLATINI ANNALISA, nata a Siracusa il 27/02/1973 e ivi residente in viale Teracati 65 CF MPLNLS73B67I754Y, elettivamente domiciliata a Siracusa in Via Unione Sovietica 4 presso lo studio dell'avv. Giuseppina Rizza che la rappresenta e difende giusta procura allegata al presente atto (RZZGPP77A62L219Y, PEC avv.giuseppinarizza@pecimpresa.it, e numero di fax 0931 1882881)

contro: MIUR - AT di Siracusa, in persona del legale rapp.te p-t

ricorrente

resistenti

E NEI CONFRONTI

di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali scolastici italiani, per la scuola primaria, vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

- LITISCONSORTI

PER L'ACCERAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE DEI SEGUENTI ATTI

A. del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale, ora Ambito Territoriale Provinciale, di Siracusa ha cancellato ricorrente dalla graduatoria ad esaurimento, scuola primaria per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

B. QUALI ATTI PRESUPPOSTI

- dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Cio implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014 nelle parti in cui si prevede che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria.

C. QUALE ATTO CONSEQUENZIALE

della graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la scuola primaria il nominativo e la posizione della ricorrente

PER LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente al reinserimento nella graduatoria ad esaurimento della Provincia di Siracusa per la scuola primaria, vigente negli anni scolastici 2014-2017.

NONCHÉ PER LA CONDANNA

delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di reinserimento in graduatoria.

PREMESSE IN FATTO

La ricorrente è un'insegnante precaria abilitata per la classe scuola primaria e, quindi, in

possesso del titolo di accesso nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, trasformate in graduatorie ad esaurimento dall'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

La ricorrente, in virtù di tale titolo d'accesso, fino all'anno scolastico 2000, era regolarmente iscritta nelle suddette graduatorie della provincia di Siracusa per la classe scuola primaria.

Tuttavia, è stata cancellata da tale graduatoria a causa della mancata presentazione della domanda di aggiornamento delle graduatorie nei termini indicati dai decreti indicati in epigrafe.

Tale cancellazione dalla graduatoria, eseguita con provvedimento di data e numero di protocollo sconosciuti in quanto mai comunicato alla ricorrente, è stata disposta in applicazione delle impugnate disposizioni ministeriali secondo le quali:

- la permanenza nelle graduatorie avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato;
- la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria.

Occorre evidenziare che l'Ufficio Scolastico indicato in epigrafe non ha dato alcuna informazione ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento in merito all'onere di presentare domanda di aggiornamento entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

La ricorrente, dunque, ha appreso di esser stata cancellata dalla graduatoria in modo del tutto casuale, e precisamente dopo una verifica conseguente all'approvazione del Disegno di Legge per la riforma del sistema nazionale di istruzione e del conseguente varo, da parte del Governo, di un piano straordinario di assunzione dei docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

La mancata produzione della domanda di aggiornamento delle graduatorie, peraltro, è dipesa dal fatto che la ricorrente non aveva alcun nuovo punteggio da dichiarare sicché la ricorrente non poteva neppure immaginare di dover confermare la volontà di permanere in una graduatoria valida per le assunzioni a tempo indeterminato.

1. VIOLAZIONE DELL'ARTT. 3, 4 E 97 COST. NONCHÉ AI PRINCIPI GENERALI DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA DI CUI ALLA LEGGE N.241 DEL 1990.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3658/2014, ha ritenuto illegittima l'automatica cancellazione dalle graduatorie dei docenti ivi previamente inseriti che non hanno proposto nei termini domanda di permanenza nelle medesime graduatorie.

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha motivato la suddetta decisione nei termini che seguono: «Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia [...] Come ha osservato il primo giudice, gli interessati in questione appartengono al cosiddetto personale precario, per cui per essi il permanere nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.

Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006, atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell'intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999, in graduatorie ad esaurimento, consentendo che nelle graduatorie così riconfigurate possano inserirsi, a pieno titolo, coloro che sono in possesso di un'abilitazione, nonché, con riserva, coloro che hanno in corso una procedura abilitante ordinaria o riservata.

Il riferimento alla legge n. 296/2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l'ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l'esclusione dalle medesime quale conseguenza dell'omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

L'esito voluto dall'amministrazione sarebbe contraddittorio, e non privo di elementi di prevaricazione per le legittime aspettative giuridiche degli interessati, perché l'aver blindato le graduatorie, nella prospettiva del loro esaurimento, non può giustificare, apparendo anzi sommamente ingiusto, la cancellazione definitiva dalle medesime per effetto di una omissione non consapevole perché non debitamente partecipata e in assenza di una corretta e completa partecipazione procedimentale. [...]»

Ne consegue che, con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, gli atti amministrativi oggi impugnati sono illegittimi nella parte in cui non hanno previsto l'obbligo

per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omesso di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima.

Infatti, così come ricordato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014 «[...] le precedenti disposizioni ministeriali concernenti inclusioni e/o aggiornamenti in graduatoria, come il precedente D.D.G. del 21 aprile 2004, avevano espressamente previsto (art. 1, p. 6) che in caso di mancata produzione di qualsiasi domanda, sia di aggiornamento che di trasferimento, il competente Centro servizi amministrativi avrebbe dovuto assegnare al candidato un breve termine perentorio per la regolarizzazione della propria posizione; del resto, la stesso d.m. n. 49/2009 contempla (art. 11, comma 4) un procedimento di regolarizzazione delle domande, nel caso di presentazione di queste in modo incompleto o parziale, in tal caso assegnandosi "un breve termine perentorio per la regolarizzazione".

Ertesi all'evidenza di norme (specie quella contenuta nel testo regolamentare del 2004) intese a salvaguardare il principio di affidamento dei soggetti già inclusi nelle graduatorie.

In definitiva, (...) Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà. [...]»

*

Tali principi, infine, sono stati ribaditi dalla ORDINANZA N. 1449/2015 con cui il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata dal ricorrente con le seguenti chiare motivazioni: [...] secondo quanto pronunciato in termini con la sentenza di questo Consiglio n. 3658 del 2014, l'appello è da accogliere, poiché spetta all'Ufficio scolastico competente comunicare all'appellante il termine entro il quale è onerata della presentazione della domanda ai fini dell'aggiornamento della graduatoria [...].

*

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata difesa e domiciliata come in atti,

CHIEDE ALL'ON.LE TRIBUNALE ADITO

PREVIO ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ E CONSEGUENTE

DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento di data e di numero di protocollo sconosciuti in quanto non comunicato, con cui l'Ufficio Scolastico Provinciale di Siracusa ha cancellato la ricorrente dalla

graduatoria ad esaurimento, scuola primaria per omessa presentazione della domanda di aggiornamento.

- Quale atti presupposti, dell'art. 1, commi 2 e 3, del DDG 16.03.2007, dell'art. 1, comma 2, del D.M. 42 dell'8 aprile 2009, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 44 del 12 maggio 2011, dell'art. 1, comma 1, del D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, nelle parti in cui prevedono che la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine indicato, e che la mancata presentazione della domanda di aggiornamento o di reinserimento comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria, senza prevedere alcuna comunicazione di tale onere e di tale sanzione nei confronti dei docenti già inclusi in graduatoria;

- Quale atto consequenziale, della graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, vigente negli anni scolastici 2014-2017, nella parte in cui non contempla, per la scuola primaria, il nominativo e la posizione della ricorrente

NEL MERITO

- condannare le amministrazioni intimato, ciascuna per la propria competenza, ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento, a favore della ricorrente, del diritto al reinserimento nella terza fascia della graduatoria ad esaurimento della provincia di Siracusa, valida per il triennio 2014-2017, per la scuola primaria.

LA RICORRENTE EVIDENZIA CHE LA DOMANDA SOPRA FORMULATA VIENE PROPOSTA, IN SUBORDINE, A TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI IN FORMA SPECIFICA.

*Si dichiara che la causa è materia ^{***} pubblico impiego e il c.u. è € 258,00*
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, a favore del difensore

Si allegano: copia domande.

Salvo ogni diritto.

Siracusa, 29/10/2016

avv. *Giuseppe Rizza*

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI
CONFRONTI DEI LITISCONSORTI**

(EX ART. 151 C.P.C.)

Il sottoscritto procuratore giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente al reinserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Siracusa scuola primaria;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali;**
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione;**
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai **docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per la classe scuola primaria, vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.**

RILEVATO CHE

- La **notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione dell'immenso numero dei destinatari;**
- **L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";**
- **la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le ricorrenti;**
- **già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;**
- **il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;**

Reg. 3087/16



TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

Il Giudice del lavoro

considerato il gravosissimo carico di ruolo complessivo;

tenuto conto del numero di cause calendarizzate per cui è già stata fissata la prima udienza;

rilevato che occorre garantire adeguati spazi per la trattazione ed istruzione delle cause già iscritte a ruolo, nonché per la trattazione prioritaria dei procedimenti cautelari, dei procedimenti introdotti con il c.d. rito sommario Fornero e delle cause di licenziamento;

ritenuto, pertanto, che non risulta oggettivamente possibile fissare l'udienza di comparizione delle parti prima della data di seguito indicata, anche al fine di razionalizzare e gestire in modo più efficiente il ruolo

FISSA

l'udienza di discussione per il giorno...7...3...18.....ore 9.05 in punto per la comparizione personale delle parti, l'interrogatorio libero, il tentativo di conciliazione e l'eventuale proposta transattiva;

dispone che parte ricorrente provveda entro 10 gg. dalla data di pronuncia del decreto alla notifica di copia del ricorso e del presente decreto alle Amministrazioni resistenti; vista l'istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso e del presente decreto ai sensi dell'art. 151 c.p.c. ai controinteressati con pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R., autorizza tale forma di notifica, atteso l'elevato numero di potenziali controinteressati;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Siracusa, 15.11.2016

IL GIUDICE

Dr. Filippo FRATELLO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI... 16 NOV. 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Rosalinda Apollonia

16 NOV. 2016